

## **Regione Emilia Romagna**

***Delib.G.R. 24 gennaio 2005, n. 66 (B.U.R. 25/2005).***

**Nuove direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati.**

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

Visti:

- la *L.R. 24 marzo 2004, n. 5* "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla *L.R. 21 febbraio 1990, n. 14* e alla *L.R. 12 marzo 2003, n. 2*";

- l'art. 5, comma 1, lettera e) della citata *L.R. n. 5/2004*, che attribuisce ai Comuni la funzione di concorrere alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali;

vista altresì la *Det. 6 ottobre 2004, n. 13871* del Responsabile del Servizio Sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna a cui si rinvia per le definizioni generali in materia, che tra l'altro stabilisce che "in Emilia-Romagna le autorizzazioni al trasporto funebre internazionale (rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'extradizione nei casi dei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino) competono al Comune di decesso";

dato atto che:

- le norme precedentemente vigenti in materia facevano riferimento alla *L.R. 21 febbraio 1990, n. 14* "Iniziativa regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione", così come modificata dalla *L.R. n. 35/1995*;

- l'art. 5, commi 5 e 7 della stessa *L.R. n. 14/1990*, tra l'altro, prevedeva l'emanazione, da parte della Giunta regionale, di disposizioni ai Comuni per l'erogazione, a titolo di anticipazione, di contributi per il rimpatrio di salme di immigrati extracomunitari e loro familiari;

- la *Delib.G.R. n. 1964/1999* "Disposizioni per l'erogazione di contributi per la traslazione di salme di cittadini stranieri immigrati (art. 5, *L.R. n. 14/1990*) e modifica *Delib.G.R. n. 2588/1992*" e la *Delib.G.R. n. 2611/2003* Disposizioni per l'erogazione di contributi per la traslazione di salme di cittadini stranieri immigrati (art. 5, *L.R. n. 14/1990*.) Integrazione *Delib.G.R. n. 1964/1999*

davano disposizioni per l'erogazione di contributi per la traslazione di salme di cittadini stranieri immigrati;

considerato che:

- l'art. 3, comma 3, lettera f) della citata *L.R. n. 5/2004*, prevede l'emanazione da parte della Giunta regionale di direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio di salme di cittadini stranieri immigrati e di loro familiari che versino in stato di bisogno;

- il predetto art. 3, comma 3, lettera f) della *L.R. n. 5/2004*, pur riprendendo sostanzialmente quanto disposto dall'abrogato art. 5 della *L.R. n. 14/1990*, rende necessaria una ridefinizione delle procedure relative alla concessione dei contributi e prevede l'emanazione da parte della Giunta regionale di direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio di salme di cittadini stranieri immigrati e di loro familiari che versino in stato di bisogno;

ritenuto opportuno, sulla base dell'attività amministrativa fin qui svolta, riconfermare parte delle precedenti disposizioni relative ai criteri per la concessione di contributi per la traslazione di salme di cittadini stranieri immigrati, provvedendo comunque a ridefinire l'entità del concorso alle spese;

ritenuto altresì che, secondo quanto disposto dai citati articoli della *L.R. n. 5/2004*, il concorso alle spese sostenute per il rimpatrio di stranieri immigrati deceduti sia compito istituzionale delle Amministrazioni comunali e non più una mera anticipazione di somme a cui fare seguire, da parte della Regione Emilia-Romagna, l'erogazione di un rimborso di pari importo;

richiamata la *Delib.G.R. 24 marzo 2003, n. 447* "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della *L.R. n. 43/2001* e della citata *Delib.G.R. n. 447/2003*;

su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di emanare ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f) e dell'art. 5, comma 1, lettera e) della *L.R. n. 5/2004* le direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati e di loro famigliari che versino in stato di bisogno, definendo la relativa procedura nell'allegato parte integrante del presente provvedimento;

2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

3) di stabilire che la presente direttiva entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di stabilire che per l'applicazione della presente direttiva i Comuni dovranno adottare un apposito regolamento o integrare regolamenti già esistenti;

5) di stabilire che fino all'entrata in vigore della presente direttiva, la Regione Emilia-Romagna rimborserà i contributi concessi dai Comuni, secondo le procedure indicate nella citata Delib.G.R. n. 1964/1999 e Delib.G.R. n. 2611/2003 e per un importo massimo pari a Euro 1807,60.

-----

---

Allegato

**Direttiva in materia di concorso alle spese sostenute per il rimpatrio di cittadini stranieri immigrati deceduti (art. 3, comma 1, lettera f) e art. 5, comma 1, lettera e) della [L.R. n. 5/2004](#))**

**Premessa**

Il concorso alle spese oggetto della presente direttiva è compito istituzionale delle Amministrazioni comunali; la procedura è avviata a seguito di specifica istanza da parte dei soggetti indicati nella presente direttiva o, in loro assenza, direttamente dall'Amministrazione competente. Oggetto del presente provvedimento è il rimpatrio di salme, cadaveri e resti mortali di cittadini stranieri immigrati deceduti, provenienti da Paesi a limitato sviluppo socio-economico, presenti nel territorio regionale a qualunque titolo e che versino in stato di bisogno.

Le spese ammissibili sono tutte quelle riconducibili alla procedura di traslazione di salme, cadaveri e resti mortali di cittadini stranieri immigrati.

**Presentazione della domanda ai Comuni**

1) La domanda va presentata al Comune di residenza o, in caso di delega di funzioni, anche all'ente destinatario di tale compito.

La residenza della persona deceduta è intesa, ai sensi dell'art. 43 Codice civile, come luogo di dimora abituale, anche in mancanza di registrazione anagrafica.

In caso di mancata registrazione anagrafica, per residenza si intende il domicilio risultante dal permesso di soggiorno.

In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il Comune in cui è avvenuto il decesso è competente in materia di concessione del contributo.

2) I soggetti che possono presentare domanda sono i seguenti:

a) i parenti entro il quarto grado della persona deceduta, residenti in Italia o nel Paese d'origine (in tal caso l'istanza può essere anche inoltrata tramite la rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato di appartenenza);

b) gli organismi rappresentativi dei cittadini stranieri immigrati formalmente istituiti presso le Amministrazioni comunali e provinciali dell'Emilia-Romagna (ad es. Forum, Consulte, Consiglieri aggiunti);

c) le associazioni di cittadini stranieri immigrati non appartenenti all'Unione Europea, iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le Amministrazioni locali, regionale o statali;

d) le associazioni od organizzazioni che svolgono attività a favore degli immigrati e che siano iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le Amministrazioni locali, regionale o statali.

In assenza o impossibilità di tali soggetti, il Comune concorre alla spesa per la traslazione della salma, su richiesta di familiari (anche non presenti in Italia) non in grado di farsi carico dell'anticipazione delle spese di traslazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione dei soggetti di cui alle precedenti lettere b), c), d).

### **Condizioni per la concessione del contributo**

Le condizioni per la concessione dei contributi sono le seguenti:

- residenza della persona deceduta nel Comune, accertata d'ufficio;
- in assenza della suddetta condizione, luogo di decesso situato nel Comune stesso;
- stato di bisogno della persona deceduta e/o dei familiari richiedenti, definito dal Comune con modalità regolamentari che di norma facciano riferimento ai criteri adottati per l'accertamento di detta condizione per la generalità dei cittadini residenti.

### **Documentazione**

La documentazione da presentare al Comune (in originale o con dichiarazione sostitutiva o tramite autocertificazione, secondo le norme di legge vigenti) è la seguente:

- domanda in carta libera di concessione del contributo;

- documento che attesta la relazione di parentela e giustifica il titolo alla riscossione del contributo;
- nel caso si tratti di una associazione, l'istanza va presentata a firma del presidente o legale rappresentante, allegando (qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione comunale) copia dello statuto registrato dell'associazione stessa ed una dichiarazione d'iscrizione agli albi/registri suddetti;
- certificato di morte della persona immigrata, attestante data e luogo del decesso;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le medesime spese non sono state sostenute da altra istituzione o ente pubblico;
- fattura e/o altra documentazione contabile relativa alle spese preventivate o sostenute per la traslazione della salma.

### **Entità del concorso alle spese**

L'ammontare del concorso alle spese di rimpatrio, è di norma determinato nella misura minima del 50% dell'importo complessivo documentato.

### **Adempimenti dell'Amministrazione comunale**

L'Amministrazione comunale, successivamente all'erogazione del contributo, dovrà inviare all'Assessorato regionale alle Politiche sociali una sintetica nota informativa sulla procedura seguita, indicando la tipologia del soggetto richiedente (famigliari, associazioni, organi di rappresentanza), la nazionalità della persona deceduta, la presenza regolare/irregolare sul territorio nazionale, la somma liquidata.